

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

L'anno _____, il giorno _____ (_____), del mese di _____
 _____, in _____, al numero _____, in Genova
 _____ sono comparsi

PER UNA PARTE

I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A.,
(d'ora innanzi per brevità "IRE" o anche "Centrale di committenza"), codice
fiscale n., in persona del Presidente/Amministratore pro tempore,
....., nato a il domiciliato, ai sensi e
per gli effetti del presente atto, nella sede di cui sopra, in XXXX, in esecuzione
dell'accordo stipulato in data 11 maggio 2015 tra Regione Liguria, FILSE
S.p.A., Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E.
S.p.A. (di seguito "IRE") e le Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico
locale, e che dunque agisce in nome e per conto di tali Aziende,

E PER L'ALTRA PARTE

- L'impresa XXXXX

PREMETTONO

- FI.L.S.E. S.p.A. ha ricevuto con la DGR n.579 mandato dalla Regione, di strutturare una procedura d'acquisto del parco mezzi TPL tramite l'utilizzo delle seguenti fonti di finanziamento:

- a) L.R. 62/2009 definendo la modalità più idonea per l'ottimizzazione delle risorse stesse al fine dell'attualizzazione della complessiva spesa di euro 26.071.371,56, già autorizzata a favore di FI.L.S.E., anche attraverso l'individuazione e la stipulazione da parte di FI.L.S.E. stessa di un finanziamento da rimborsare mediante le liquidazioni annuali delle risorse di cui alla L.R.62/2009, con facoltà di cedere anche in garanzia il relativo credito di FI.L.S.E. verso Regione;
- b) le risorse di cui alla D.G.R. n. 1541 del 12 dicembre 2014, tenuto conto che l'importo sarà attivabile solo a seguito di ulteriori adempimenti e condizioni di cui alla medesima Deliberazione, per l'utilizzo delle quali è necessario aggiudicare la fornitura di che trattasi entro dicembre 2015;
- In seguito a tale delibera regionale, in data 11 maggio 2015 è stato stipulato un accordo attuativo fra Regione Liguria, FILSE S.p.A., Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A. (di seguito "IRE") e le Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale nella regione, per l'avvio delle procedura volta alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura dei messi necessari alle Aziende stesse.
 - IRE, quale società in house controllata da Regione attraverso FI.L.S.E., agisce con funzioni di centrale di committenza che provvede all'impostazione ed alla gestione del procedimento di gara per la conclusione dell'accordo-quadro avente ad oggetto la fornitura dei mezzi alle Aziende,

- IRE ha stabilito di procedere alla relativa aggiudicazione selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. mediante procedura aperta;
- a seguito della predetta gara con procedura aperta, l'appalto pubblico per l'affidamento dell'“Accordo-quadro per la fornitura di automezzi destinati alle Aziende Regionali del Trasporto Pubblico: Lotto n. XXX per mezzi di tipo XXX” è stato aggiudicato alla Società XXX/Associazione Temporanea di Imprese XXX con provvedimento n.... del;
- la Società/ATI, avendo partecipato alla gara con procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in oggetto, è a piena conoscenza di tutte le condizioni di finanziamento, di esecuzione dell'Accordo indicate negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente atto;
- successivamente IRE, nella suddetta qualità, ha svolto le verifiche di legge, le quali non hanno evidenziato ragioni ostative alla stipula dell'accordo-quadro;
- sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i e sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva nel Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara ed all'offerta dell'aggiudicatario, gli eventuali futuri ordinativi che potranno essere effettuati dalle Aziende esercenti il trasporto pubblico locale nella Regione Liguria, aderenti all'accordo stipulato in data 11 maggio 2015 con Regione Liguria, FI.L.S.E. S.p.A. e I.R.E., ed eventuali soggetti subentranti nei servizi svolti dalle medesime Aziende o successori nei rapporti giuridici delle stesse (di seguito, complessivamente, le "Aziende"), per la fornitura autobus di tipo XXXX, per due anni dalla sottoscrizione ovvero, se anteriore, fino al concorrere dell'ammontare complessivo di ordinativi per Euro XXX ,

Articolo 2 – Effetti dell'Accordo Quadro.

1. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per I.R.E. S.p.A. e neppure per le Aziende beneficiarie, in quanto ha lo scopo di stabilire ex ante, le condizioni degli eventuali contratti di fornitura conclusi fra le stesse ed il fornitore, mediante l'invio e la ricezione degli ordinativi di fornitura da parte delle Aziende, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato al precedente art. 1, comma 2.
2. Con il presente Accordo Quadro l'operatore economico Aggiudicatario si obbliga invece ad accettare e dare esecuzione ai singoli ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende entro i predetti limiti temporali e quantitativi. Sarà dovuta l'esecuzione anche di forniture che, ordinate entro il biennio dalla sottoscrizione, siano destinate ad essere consegnate successivamente al termine di esso, essendo all'uopo determinante la data di ricezione dell'ordine. E' esclusa ogni obbligazione di acquisto in capo alle

Aziende beneficiarie, anche solo per minimi di fornitura. Le Aziende conservano la facoltà di acquistare, a propria discrezione, i mezzi costituenti oggetto del presente accordo-quadro da altri fornitori, pure in pendenza della validità ed efficacia dell'accordo-quadro.

3. Fermo restando quanto previsto nel precedente secondo comma, l'eventuale indisponibilità delle fonti di finanziamento previste nell'accordo sottoscritto fra Regione, FI.L.S.E., IRE e le Aziende in data 11-5-2015 costituirà rischio comune alle parti del presente Accordo Quadro, dalle medesime condiviso.

Art. 3. Contratti di fornitura conclusi nell'ambito dell'accordo-quadro.

1. I singoli contratti di fornitura si intenderanno conclusi tra la singola Azienda beneficiaria e l'operatore economico aggiudicatario con la ricezione da parte di quest'ultimo degli ordinativi sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la medesima Azienda e previamente approvati in forma scritta da FI.L.S.E. Tali ordinativi potranno essere rimessi via posta raccomandata o posta elettronica certificata, con firma digitale;
2. L'operatore economico Aggiudicatario si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti delle Aziende a eseguire la fornitura alle condizioni di cui al presente Accordo, all'offerta economica presentata in sede di gara, nonché al Capitolato Speciale per la Fornitura di Autobus veicoli diesel EURO VI, classe XXXXXX, lunghezza tra XXX e XXX mt e relativi allegati, di seguito per brevità "Capitolato Speciale" debitamente sottoscritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. In caso di contrasto prevale il Capitolato Speciale, salvo che per le parti derogabili da parte dell'offerta dell'aggiudicatario.

Articolo 4. – Rischi da interferenza

1. Per il presente appalto non vi sono rischi interferenziali e, conseguentemente, gli oneri per la sicurezza sono stimati pari a zero.

Articolo 5 – Opzione per servizio manutentivo full-service.

1. Alle Aziende beneficiarie è riservata l'opzione, rispetto alla quale l'aggiudicatario non vanta alcun diritto/affidamento, di affidare al Fornitore l'attività di manutenzione full service secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale, Parte Generale, art. 5 alle condizioni di cui all'offerta economica presentata in sede di gara da parte dell'operatore economico Aggiudicatario.

Articolo 6 – Opzione per forniture con risorse delle Aziende.

1. Secondo quanto meglio specificato nei Capitolati Speciali, le Aziende si riservano la facoltà di concludere contratti di fornitura con l'Aggiudicatario in esecuzione dell'Accordo Quadro anche con risorse proprie. Tali acquisiti saranno possibili entro la durata dell'Accordo Quadro, per il 20% in più del valore di ciascun lotto e potranno avvenire a partire dal quarto mese successivo alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Articolo 7 – Cauzione

1. Il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva come prescritta nel capitolato speciale mediante XXX

Articolo 8 – Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.136/2006 tracciabilità e modalità di riscossione dei corrispettivi

1. I pagamenti verranno effettuati in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario- Agenzia n..... di – codice IBAN, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n.136/2010 e s.m. e i.
3. L'operatore economico Aggiudicatario si impegna a comunicare, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., entro sette giorni, all'Azienda eventuali modifiche degli estremi indicati.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della legge 136/2010 s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Accordo, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente atto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 9 –Tutela della riservatezza

1. L'operatore economico Aggiudicatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy Azienda ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. L'Azienda informa l'operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 10 – Controversie

Per ogni controversia relativa all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione ed all'adempimento o inadempimento dell'accordo-quadro e delle forniture concluse nel suo seno viene concordata la competenza territoriale esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 11 - Spese

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Aggiudicatario.
2. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

L'Amministratore Unico di IRE
In nome e per conto delle Aziende

L'Aggiudicatario